




Studio Selva

Consulenza Aziendale
Dal 1992, your best partner

CIRCOLARE 1/2018

NOVITÀ FISCALI EX LEGGE DI BILANCIO 2018





Argomenti:

Novità in materia di IVA

... Pag. 2



Novità per le Imprese

... Pag. 6



Novità per le Persone Fisiche... Pag. 10





NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IVA

- L'aliquota del 10% passerà all'11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- L'aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Dal **1 gennaio 2019** TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA RESIDENTI, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, saranno **obbligati alla fatturazione elettronica** (anche tramite intermediari) tramite il Sistema di Interscambio, per **QUALUNQUE CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI**.
- Sono **esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" (*minimi*) e quelli che applicano il regime **forfettario**.
- **I soggetti passivi obbligati** alla fattura elettronica **trasmettono** telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle **operazioni** di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche**.
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, **LA FATTURA SI INTENDE NON EMESSA**.



ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTE

Dal 1° luglio 2018:

- viene anticipato l'obbligo di **fattura elettronica** per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di contratti di **appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;**
- si dispone l'obbligo della **fattura elettronica** per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da **parte di soggetti IVA;**
- si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai **solì pagamenti tracciabili (CARTE);**
- agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un **credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate.**

RIDUZIONE TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO

I termini di decadenza per l'accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE – CONTABILITÀ SEMPLIFICATE

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e fatture acquisti.



IMPRESE

SUPER E IPER-AMMORTAMENTO

- il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30%. Esclusi gli investimenti in veicoli e gli mezzi di trasporto; possibile fruirne anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
- l'iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE SPESE PER LA FORMAZIONE 4.0

Per tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000.

RIALLINEAMENTO VALORI OPERAZIONI SU PARTECIPATE ESTERE

Si estende l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017.



CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI DI PRODOTTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

A tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

CREDITO D'IMPOSTA ALBERGHI

Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10, D.L. n. 82/2014) viene esteso anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323/2000). Anche per questi soggetti si applicano le stesse regole previste per le altre strutture ricettive.

DEDUZIONE IRAP LAVORATORI STAGIONALI

Per l'anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

SLITTAMENTO IRI

Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.



STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Si modifica l'articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.

Sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato**, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Inoltre, viene sostituita l'attuale lett. f) **dell'art. 162 TUIR**: ora rientra nel concetto di stabile organizzazione **“ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere”** (in precedenza era scritto “altro luogo di estrazione di risorse naturali”).

Inoltre, si prevede che la **“stabile organizzazione”** non comprende:

- a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), **a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.**



WEB TAX

Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo indicazione nella fattura di non superare i limiti di transazioni sopra indicati.

I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.



NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

BONUS RISPARMIO ENERGETICO

TUTTE LE ABITAZIONI

- Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.
- Detrazione per interventi di sostituzione impianti con efficienza pari alla classe energetica A.
- La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.
- La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti

PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI

- Per interventi su parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione dell'80% (passaggio) 1 classe di rischio inferiore, 85% a due classi di rischio inferiori.
- La predetta detrazione dell'80% (o 85%) è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

- Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie.
- Inoltre, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.



EDIFICABILITÀ DEI SUOLI

Le agevolazioni fiscali previste per la edificabilità dei suoli che consistono nell'assoggettamento degli atti di trasferimento all'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

BONUS AREE VERDI

Prevista, per l'anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino a 5.000 euro per interventi su unità immobiliare ad uso abitativo di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE

- La detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
- Per 2017 e 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

- Detraibilità (19%) per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per fino a 250 euro annui.
- Buoni TPL: le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

LIMITE DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro. La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 (UNICO 2020).



SPORT BONUS

Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

DETRAZIONE IRPEF SPESE IN FAVORE DI SOGGETTO CON DSA

Viene introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone. Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

DETRAZIONE PREMI ASSICURATIVI SUL RISCHIO EVENTI CALAMITOSI

Sono detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, comma 1, lettera f-bis TUIR). Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

CEDOLARE SECCA

Si conferma sino al 2019 l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato.

BONUS RENZI

Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. Innalzata la soglia dei 24.000 euro, il bonus ora spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.



REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30 giugno 2018.

CALENDARIO FISCALE PER IL 2018

Nel 2018, sono fissate:

- al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);
- al 30 settembre il termine per l'invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l'invio semestrale);
- al 31 ottobre il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP;
- al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.

I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:

- a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.



Studio Selva

Consulenza Aziendale
Dal 1992, your best partner

CHI SIAMO

In un contesto economico in rapido mutamento, caratterizzato da una crescente concorrenza e dalla carenza di risorse spendibili, è sempre più necessario, per la grande impresa così come per il più piccolo professionista, essere in grado di dare risposte certe e veloci in ogni momento. A partire da questa convinzione lo Studio Selva, che dal 1992 si occupa di consulenza Amministrativa, Fiscale e di Direzione Aziendale si propone come un valido Partner per accompagnare chi fa Business in questo arduo percorso.

La nostra forza sta nell'interdisciplinarietà. I nostri professionisti hanno maturato esperienze rilevanti in molteplici ambiti dell'Amministrazione Aziendale e sanno garantire per ogni problematica, o scelta intrapresa, una lettura completa dal punto di vista Giuridico, Contabile, Fiscale e di impatto sui Risultati Aziendali. Per questo ci proponiamo come Partner per l'area Amministrazione e Fisco, Finanza e Controllo di Gestione. Nella nostra storia abbiamo imparato a conoscere sia le problematiche tipiche delle grandi imprese che le necessità di piccole e medie realtà.

SAVERIO SELVA



nel 1992 fonda lo studio selva partendo, come principali aree di attività, dalla contabilità e gestione degli adempimenti fiscali per piccole aziende e professionisti. con il tempo la sua attività si sposta sulla consulenza fiscale e il business tax planning per l'azienda unitamente all'area della consulenza societaria. dottore commercialista e revisore legale dei conti da più 25 anni. Consulente presso l'associazione albergatori di riccione. Laurea in economia e commercio all'Università Alma Mater di Bologna.

SIMONE SELVA



consulente d'impresa per l'area amministrazione, finanza d'azienda e controllo di gestione. dottore commercialista ed esperto contabile iscritto all'albo di rimini. Supporta aziende di media e piccola dimensione attraverso lo sviluppo di business plan aziendali, valutazione degli investimenti, progettazione di sistemi di controllo di gestione. Ha collaborato come teaching assistant presso la SDA Bocconi school of management. Master of Science in Accounting, Financial Management & Control presso l'Università L. Bocconi.